



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

GIOVANNI STELLA

Membro scelto dall'IVASS

MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Membro scelta dall'IVASS

ROSARIA LIMONCIELLO

Componente designata dalle imprese di
assicurazione

BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Componente designato dai clienti
consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Nel ricorso depositato il 24 gennaio 2026, con reclamo presentato il 18 settembre 2025, la ricorrente espone che in data 6 luglio 2025, a causa di un evento alluvionale, la sua automobile, che si trovava parcheggiata in strada, finiva per trovarsi *“parzialmente galleggiante nell’acqua”*. La ricorrente afferma che, nel tentativo di spostare l’automobile, aveva tentato di metterla in moto, riuscendo, però, a spostarla solo di qualche metro in quanto il motore si era spento subito dopo essere stato acceso.

La ricorrente aggiunge che il motore del veicolo, ancora in officina al momento del deposito del ricorso, era stato riparato *“dopo mesi di attesa”* a sue spese, con un costo *“di circa € 11000 (undicimila)”*.

Deduce, inoltre, di aver formulato reclamo all’impresa in data 18 settembre 2025.

L’impresa, costituitasi, nega di aver ricevuto reclamo da parte della ricorrente, affermando che la comunicazione del 18 settembre 2025 *“non era un reclamo ma una “richiesta di indennizzo inviata all’ufficio liquidativo (...) ed in particolare al liquidatore che aveva gestito*



la posizione". In ragione di ciò, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per mancanza del preventivo reclamo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto").

L'impresa contesta, inoltre, che nella zona e nel giorno indicati dalla ricorrente vi fosse stata un'alluvione.

Nel merito della vicenda, l'impresa rappresenta di aver assicurato la ricorrente con polizza R.C. Auto comprensiva della garanzia *"Fenomeni naturali"*. Precisa che, a seguito della denuncia del sinistro, aveva respinto la richiesta di indennizzo in quanto *"il danno occorso al veicolo non è attribuibile alla diretta conseguenza dell'evento"*. Al riguardo, specifica che il veicolo non aveva riportato danni *"direttamente ricollegabili all'evento naturale"*, e che l'unico danno subito era quello al motore, determinato dalla messa in moto del veicolo. Richiama, sul punto, le previsioni di polizza secondo le quali la garanzia opera a copertura dei soli danni *"direttamente subiti dal VEICOLO assicurato"*, con l'esclusione, in ogni caso, dei *"danni provocati da eventi causati dalla circolazione dei veicoli"*.

Le determinazioni di cui sopra conseguivano agli accertamenti disposti sul veicolo della ricorrente, che era stato sottoposto a perizia da parte di un fiduciario dell'impresa; il perito aveva imputato il danno a colpa della ricorrente, che non avrebbe dovuto tentare la messa in moto del veicolo quando era ancora sommerso d'acqua. A dire del perito, il danno sarebbe da ricondursi *"al corto circuito creatosi al momento dell'accensione della vettura"* e non, direttamente, all'evento alluvionale. L'impresa eccepisce, altresì, che nel presente procedimento la ricorrente non aveva depositato una propria perizia per offrire prova dei danni e delle relative cause, così demandando al Collegio dell'Arbitro Assicurativo *"l'esame di questioni prettamente tecniche che necessitano di accertamenti che, come è noto, sono preclusi in questa sede"*. Anche da ciò fa discendere l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto.

Con le repliche, la ricorrente contesta le eccezioni e le difese dell'impresa.

In merito all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo, la ricorrente sostiene che tale comunicazione aveva avuto tutti gli elementi sostanziali di un reclamo, a prescindere dalla denominazione formale o dal destinatario interno all'impresa cui era stata trasmessa.

Sulla dinamica del sinistro, la ricorrente afferma che l'accensione del motore era stata effettuata nel tentativo di mettere in sicurezza il veicolo; subito dopo, il motore si sarebbe spento e il veicolo non sarebbe più ripartito. In base alla dinamica così descritta, la ricorrente individua l'allagamento come causa originaria del danno, richiamando a tal fine il fenomeno tecnico denominato *"hydrolock"* (ingresso di acqua nei cilindri), per cui in condizioni di immersione il motore può aspirare acqua con conseguente danneggiamento.

Quanto all'esistenza dell'evento meteorologico del 6 luglio 2025, la ricorrente ne evidenzia la notorietà, e il riconoscimento implicito da parte della stessa impresa, che nelle proprie controdeduzioni aveva affermato che il veicolo era parzialmente sommerso dall'acqua al momento dell'accensione.



Sulla prova del danno e la sua quantificazione, la ricorrente evidenzia i gravi danni riportati dal motore, tali da rendere necessaria una completa revisione e ripristino; dichiara di aver sostenuto la riparazione a sue spese per un costo complessivo di “circa €10.000” e allega un preventivo dell’officina incaricata delle riparazioni, da cui emerge una spesa stimata in euro 9.850,00.

Infine, la ricorrente precisa che l’impresa non aveva indicato officine o meccanici convenzionati per l’assistenza tecnica, con ciò determinando la scelta di individuare autonomamente un meccanico per le riparazioni.

Nel contestare le repliche della ricorrente, l’impresa afferma l’inidoneità delle stesse a superare quanto eccepito nelle controdeduzioni. Chiede, inoltre, lo stralcio integrale della documentazione prodotta in sede di repliche dalla ricorrente, in quanto tardivamente depositata.

La ricorrente chiede di accertare l’operatività della garanzia invocata per il sinistro dedotto (evento alluvionale), con il conseguente riconoscimento del diritto all’indennizzo in misura corrispondente ai danni materiali derivati dall’evento, quantificati nel costo di riparazione del motore (“circa 11.000€”).

L’impresa chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 11, comma 8, del Decreto; in subordine, ne chiede il rigetto poiché infondato.

Alla luce degli elementi istruttori analizzati e dopo aver discusso in merito, il Collegio, a maggioranza, decideva, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Decreto, di formulare alle parti una proposta conciliativa che contemplava il riconoscimento alla ricorrente da parte dell’impresa del rimborso del 50% delle spese indicate nel preventivo di riparazione al netto dell’IVA, pari ad euro 4038,00.

Indicava, altresì, che l’adesione alla proposta conciliativa avrebbe comportato la rinuncia reciproca delle parti a ogni atto, azione, diritto, ragione o pretesa connessi ai fatti e ai rapporti oggetto del procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo, dedotti o deducibili nell’ambito dello stesso, con dichiarazione di non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra, salvo quanto previsto dalla presente proposta.

La proposta conciliativa veniva, quindi, comunicata dalla Segreteria Tecnica alle parti, che, in data 18 maggio 2026 quanto alla ricorrente, e in data 20 maggio 2026 quanto all’impresa, dichiaravano di accettarla.

PER QUESTI MOTIVI

il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA